

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 18

DEL 23/06/2014

OGGETTO:ORARI E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI DIFFUSIONE DELLA MUSICA NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E DISPOSIZIONI CIRCA ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO IN AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

PREMESSO che con D.L. n° 201/2011 *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito in Legge n° 214 del 22.12.2011, si è provveduto alla liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, etc.) e di altre attività produttive;

CHE tale liberalizzazione opera esclusivamente dal punto di vista della libertà di gestione degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi stessi, senza intervenire sui vigenti obblighi di legge in materia di emissioni sonore e di diffusione della musica all'esterno degli esercizi;

VISTA la L.R. n° 5 del 18.05.2006, e, in particolare, gli artt. 22, 23 e 28, commi 2 e 3 e l'art. 35, comma 2, in base a cui le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande, abilitano all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo purchè l'esercizio dell'attività si svolga nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in materia di inquinamento acustico;

CONSTATATO che la maggior parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande operanti in questo Comune intendono svolgere questo tipo di attività, specialmente durante il periodo estivo, usufruendo a tal fine di spazi all'aperto, sino a tarda notte, diffondendo musica dal vivo o riprodotta anche all'esterno;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 11 del 30.07.2013, con la quale veniva disciplinata l'attività di diffusione di musica di cui all'oggetto;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana che all'art. 16 *“Tutela della quiete pubblica”* comma terzo prevede la deroga all'utilizzo nelle pertinenze dei locali pubblici e privati di strumenti musicali, apparecchi radiotelevisivi oltre le ore 24.00;

RICHIAMATA la Direttiva prot. N° 9090 del 17.04.2014 e ss. mm. ii. con le quali venivano impartite disposizioni per il Comando di Polizia Locale finalizzate alle modalità di disciplina delle occupazioni degli spazi ed aree pubbliche da parte degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nelle more dell'adozione di apposito provvedimento regolamentare;

ATTESO che questa Amministrazione in linea con le proprie scelte ed i relativi investimenti, ritiene importante fornire un criterio di riferimento in ordine ad una materia concernente il rilancio economico della città dove gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande costituiscono, soprattutto nel periodo estivo e nei momenti di maggiore afflusso, un presidio del territorio, contribuendo, anche attraverso le variegate attività di intrattenimento, ad una corretta fruizione degli spazi della città;

RITENUTO ragionevole, per quanto sopra detto, determinare gli orari entro i quali consentire agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande l'attività di diffusione della musica dal vivo o riprodotta e percepita all'esterno degli stessi, tenendo conto delle problematiche inerenti la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone,

conciliando, tuttavia, la necessità di fornire maggior comfort e servizi alla clientela che frequenta i locali suddetti;

RITENUTO opportuno stabilire che la citata attività di diffusione della musica nel periodo estivo e fino al 1 ottobre debba cessare in tutto il territorio comunale, alle ore 00,30 consentendo la deroga fino alle ore 02.00 solo in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune di Tempio P.;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D.lgs n° 267/2000 e ss. mm. In base al quale il Sindaco " coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi.....al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

VISTO il T.U.L.P.S., approvato con R.D. n° 773 del 18.06.1931, nonché il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 97/2014;

VISTA la Legge n° 241/1990 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la Legge n° 447/1995;

VISTO il D.P.C.M. 14.11.1997;

VISTA la Legge n° 689/1981 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il D.P.R. N° 227/2011;

RICHIAMATA la normativa inerente l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista nella delibera Regionale Sarda n° 54/3 art. 8;

RICHIAMATO l'art. 20 del Codice della Strada di cui al D.Lvo n° 285/92;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte,

ORDINA

1) L'attività di diffusione di musica dal vivo o riprodotta e diffusa all'esterno negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande dovrà cessare, in tutto il territorio comunale, alle ore 00.30 del periodo estivo fino il 1° ottobre, consentendo la deroga fino alle ore 02.00 solo in occasione delle manifestazioni patrocinate dal Comune di Tempio P. in esecuzione del programma di promozione delle attività di animazione territoriale del 2014 approvato con deliberazione della G.C. n° 97 del 20/06/2014;

Oltre tale orario e' consentita la filodiffusione all'esterno come sottofondo, complementare all'attività di somministrazione e comunque non oltre le ore 02.00.

2) Le disposizioni di cui al precedente art.1, ad eccezione del termine delle ore 00,30, si applicano altresì alle attività di intrattenimento e spettacolo in aree pubbliche così come previsti nel su richiamato programma di promozione delle attività di animazione territoriale del 2014;

3) In generale, l'attività di musica e filodiffusione può avvenire entro i limiti di orario come previsto nei suddetti capoversi alle seguenti condizioni;

1. la diffusione della musica in nessun caso deve arrecare disturbo alla quiete pubblica; deve avere carattere di complementarietà e sussidiarietà all'attività principale, non deve essere organizzata al solo di fine di attivare clientela o il pubblico in sé;
2. l'attività deve essere esercitata come semplice intrattenimento della clientela, senza aumento del prezzo delle consumazioni e di ogni altro tipo di servizio rispetto a quello ordinariamente praticato o pagamento del biglietto d'ingresso, senza effettuare pubblicità dell'avvenimento all'esterno;
3. l'attività di cui sopra non deve dare adito ad incremento della superficie concessa e dei relativi posti a sedere avendo cura di evitare apprestamenti tecnici finalizzati a trasformare la diffusione della musica ai clienti in attività di spettacolo;

4. in occasione di intrattenimenti dal vivo esercitati da singoli gruppi o artisti, gli stessi non superino i limiti massimi di decibel consentiti attraverso l'utilizzo dell'impianto verificato e tarato di diffusione acustica dell'esercizio committente, ovvero il proprio avente equivalenti valori di emissione preventivamente verificati e calibrati secondo le disposizioni del punto 1. Sono comunque vietati gli strumenti di percussione.

Eventuali violazioni derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni sopra richiamate all'art.1 comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di riferimento alle quali viene aggiunta, nel caso di violazione degli orari consentiti, la sanzione prevista nell'Ordinanza n. 11 del 30.07.2013 di € 400,00 giusta Delibera di G.C. N° 196 del 30.07.2013.

Eventuali violazioni derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni sopra richiamate all'art.2 comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00 previste dall'art. 17/bis ,comma 2, del T.U.L.P.S.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con quanto previsto dalla presente ordinanza.

Gli orari determinati dalla presente Ordinanza possono subire restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e viene pubblicizzata mediante inserimento nel sito del Comune di Tempio Pausania

Copia della presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Caserma dei Carabinieri e al locale Commissariato P.S..

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso;
- al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo.

Il Sindaco
Geom. Romeo Frediani
